
REGOLAMENTO

per

l'esame di professione di consulente in rivestimenti di pavimenti*

del **28 SET. 2023**

(modulare, con esame finale)

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame:

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame federale di professione è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.21 Campo d'attività

I consulenti in rivestimenti di pavimenti lavorano in aziende industriali, commerciali e del settore dei rivestimenti per pavimenti o in aziende di interior design come dirigenti. Pianificano e coordinano i progetti di pavimentazione dal primo contatto con il cliente all'assistenza dopo la posa del pavimento. Sono specializzati nelle gamme di prodotti, nelle proprietà dei rivestimenti per pavimenti tessili e resilienti, e del parquet. In questa funzione, sono il primo punto di contatto per clienti privati, progettisti, architetti e interior designer. Inoltre, supportano i loro superiori nella gestione dei clienti istituzionali. Per la pianificazione e il coordinamento degli ordini, lavorano anche a stretto contatto con i capi pavimentatori e altri dipendenti, con le aziende fornitrici e con altre persone o artigiani coinvolti nella costruzione.

* In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

1.22 Principali competenze operative

I consulenti in rivestimenti di pavimenti gestiscono la gamma di prodotti in modo da poter mostrare le collezioni attuali in showroom accattivanti da loro progettati. Utilizzano campioni e foto per la vendita e la consulenza, ma anche tecnologie digitali per la visualizzazione degli ambienti.

Assistono clienti privati e istituzionali e vendono loro rivestimenti di pavimenti e parquet, l'artigianato e altri prodotti e servizi. Effettuano consulenze nello showroom, in loco nell'edificio, per telefono e tramite altri canali di comunicazione.

I consulenti in rivestimenti di pavimenti visitano gli edifici per incontri tecnici di vendita. Eseguono inoltre chiarimenti organizzativi preliminari e un'analisi della situazione per l'installazione e l'adempimento degli obblighi di collaudo del sottofondo in conformità alle norme e alle linee guida.

Sulla base delle consulenze e delle visite all'edificio o sulla base di un computo metrico, i consulenti in rivestimenti di pavimenti elaborano offerte dettagliate. In seguito, completano il processo di offerta e vendita in modo autonomo o in accordo con i loro superiori e concludono le trattative.

I consulenti in rivestimenti di pavimenti coordinano l'esecuzione degli ordini elaborando un piano temporale e progettuale in accordo con le parti interne ed esterne coinvolte. Calcolano il fabbisogno di materiale e ordinano il materiale necessario. Negozano con i fornitori interessati. Assicurano che il personale addetto alla posa sia informato sui desideri del cliente a partire dalle riunioni di consultazione e sugli aspetti organizzativi dell'esecuzione. Controllano periodicamente il lavoro e assicurano il dialogo tra il personale di installazione e i clienti in caso di lavori imprevisti.

Dopo l'esecuzione dei lavori di installazione, i consulenti in rivestimenti di pavimenti eseguono il collaudo dell'opera secondo il protocollo di collaudo delle diverse organizzazioni aziendali e raccolgono i documenti necessari per la fatturazione. Infine, preparano i calcoli a posteriori sul consumo di materiale e del lavoro effettivi, preparano il progetto come oggetto di riferimento per il sito web e archiviano i documenti del progetto.

Assistono i clienti anche dopo la vendita e prioritizzano la manutenzione offrendo contratti di manutenzione, prodotti per la pulizia e il trattamento. Se possibile, concludono ulteriori vendite. Si informano sulla soddisfazione dei clienti e rispondono a eventuali reclami in modo accomodante.

1.23 Esercizio della professione

Per la loro attività di consulenza e per la progettazione di showroom, i consulenti in rivestimenti di pavimenti sfruttano la loro profonda conoscenza dei materiali per il parquet e per i rivestimenti tessili e resilienti, la loro inclinazione per il design e la loro capacità di rappresentazione spaziale. Sviluppano continuamente la loro gamma di prodotti tenendosi al passo con le innovazioni nello sviluppo dei prodotti e nelle tecniche di lavorazione e seguendo attivamente le tendenze dell'interior design.

Durante le consulenze sanno ascoltare e, con pazienza ed empatia, discutono le esigenze dei clienti per sviluppare soluzioni adeguate per ambienti armoniosi e accoglienti in termini di colore.

Il modo di lavorare orientato al progetto richiede eccellenti capacità organizzative, abilità di negoziazione e flessibilità nel trattare con clienti, fornitori, dipendenti e altre persone coinvolte nel processo di costruzione.

I consulenti in rivestimenti di pavimenti si tengono sempre aggiornati sulle norme, le direttive e le linee guida attualmente in vigore per i lavori di posa dei pavimenti e ne tengono conto nella redazione dei preventivi e nel coordinamento dell'esecuzione.

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

I consulenti in rivestimenti di pavimenti selezionano per la loro gamma prodotti di alta qualità e rispettosi dell'ambiente. Inoltre, integrano nuove possibilità di riciclaggio, rigenerazione e manutenzione dei pavimenti e dei parquet.

Nel consigliare i clienti, forniscono informazioni sulla compatibilità ambientale e sulle caratteristiche sanitarie dei prodotti. Sviluppano soluzioni sostenibili per i progetti di pavimentazione dei clienti, favorendo così un utilizzo attento delle risorse nelle nuove costruzioni, nelle ristrutturazioni, nel risanamento e manutenzione dei pavimenti esistenti. Scegliendo i pavimenti giusti, si contribuisce anche all'igiene, alla salute e al benessere degli utenti.

1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:

- PavimentiSvizzeri (Associazione commercianti specializzati in rivestimenti per pavimenti)
- Comunità d'interessi del mercato svizzero del parquet (ISP)

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2. ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ) composta da 5-7 membri e nominata dall'organo responsabile per un periodo di quattro anni.

2.12 La commissione GQ si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere. Le riunioni della commissione GQ possono svolgersi in videoconferenza.

2.2 Compiti della commissione GQ

2.21 La commissione GQ:

- a) emana le direttive inerenti al presente regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) stabilisce le tasse d'esame;
- c) stabilisce la data e il luogo dell'esame finale;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispose la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame finale;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame finale e l'eventuale esclusione dallo stesso;

- h) stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami di fine modulo;
- i) verifica i certificati di fine modulo, valuta l'esame finale e delibera il conferimento dell'attestato professionale;
- j) tratta le domande e i ricorsi;
- k) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne dispone l'aggiornamento e determina la durata di validità dei certificati di fine modulo;
- l) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
- m) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- n) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione GQ può:

- a) delegare la gestione dei ricorsi a singole persone;
- b) delegare compiti amministrativi a una segreteria.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame finale si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione GQ può concedere delle deroghe.

2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame finale è pubblicato almeno sei mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione indica almeno:

- a) le date d'esame;
- b) la tassa d'esame;
- c) l'ufficio d'iscrizione;
- d) il termine d'iscrizione;
- e) le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) le copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equivalenza;
- d) l'indicazione della lingua d'esame;
- e) la copia di un documento d'identità ufficiale con fotografia;
- f) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)¹.

¹ La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione GQ o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame finale è ammesso chi:

- a) è in possesso di un attestato federale di capacità di posatore di pavimenti – parquet o di una qualifica equivalente e che, dopo il conseguimento, può dimostrare di aver maturato almeno due anni di esperienza professionale, di cui almeno uno nel settore dei rivestimenti per pavimenti;
oppure
- b) è in possesso di un attestato federale di capacità come impiegato del commercio al dettaglio o come impiegato di commercio o di una qualifica equivalente e, dopo il conseguimento, può dimostrare di aver maturato almeno tre anni di esperienza professionale, di cui almeno due nel settore dei rivestimenti per pavimenti;
- c) dispone dei necessari certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equivalenza.

È fatta riserva del pagamento entro i termini della tassa d'esame di cui al punto 3.41.

3.32 Per l'ammissione all'esame finale devono essere presentati i seguenti certificati di fine modulo:

- a) modulo 1: Assortimento e presentazione dei prodotti;
- b) modulo 2: Consulenza al cliente e analisi della situazione;
- c) modulo 3: Processi di offerta e di vendita;
- d) modulo 4: Coordinamento dell'esecuzione dell'ordine;
- e) modulo 5: Finalizzazione del progetto.

Il contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono specificati nella descrizione dei moduli dell'organo responsabile (designazione del modulo e requisiti concernenti i controlli delle competenze). Essa è riportata nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame o in appendice alle stesse.

3.33 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.

3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame finale per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.

3.43 Chi non supera l'esame finale non ha diritto ad alcun rimborso.

3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione GQ caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico dei candidati.

4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame finale ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno otto candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.
- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 I candidati sono convocati almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame finale e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di riconsiderazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione GQ almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esame. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a sei settimane prima dell'inizio dell'esame finale.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
 - b) malattia e infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione GQ il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false, presentano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la commissione GQ non vengono ammessi all'esame finale.

- 4.32 È escluso dall'esame finale chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame finale deve essere decisa dalla commissione GQ. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione GQ non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.
- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.
- 4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione.
- 4.45 In casi eccezionali debitamente giustificati, al massimo uno dei periti può essere stato docente nei corsi di preparazione del candidato.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.51 La commissione GQ delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.
- 4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

5. ESAME FINALE

5.1 Parti d'esame

5.11 L'esame finale comprende le seguenti parti intermodulari e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata	Ponderazione
1 Situazione di vendita	orale	45 min	1
2 Elaborazione dell'offerta	scritto	90 min	1
3 Presentazione dell'offerta e colloquio professionale	orale	45 min	1
Totale		180 min	

1ª parte d'esame: Situazione di vendita

Questa parte dell'esame mette in relazione le competenze operative dei campi di competenza B e F.

I candidati dimostrano di saper cogliere una situazione iniziale e di proporre e giustificare soluzioni adeguate in un tempo determinato.

In un gioco di ruolo vengono simulati i requisiti di una tipica situazione di vendita: un cliente visita uno showroom e ha con sé documenti relativi a un oggetto. Il consulente in rivestimenti di pavimentazione riceve il cliente, ne chiarisce le esigenze e conduce il colloquio di consulenza/vendita. Gli esperti assumono il ruolo del cliente, mentre i candidati agiscono in veste professionale. I candidati non hanno tempo per prepararsi.

2ª parte d'esame: Elaborazione dell'offerta

Questa parte dell'esame mette in relazione le competenze operative dei campi di competenza C e F.

I candidati preparano un preventivo dettagliato con tutti gli elementi necessari sulla base della situazione di vendita trattata nella prima parte dell'esame.

3ª parte d'esame: Presentazione dell'offerta e colloquio professionale

Questa parte dell'esame mette in relazione tutti i campi di competenza professionale (da A a F).

L'offerta viene presentata in un gioco di ruolo: gli esperti si fingono clienti e durante la presentazione pongono domande ai candidati che si presentano nella loro funzione professionale.

Nel successivo colloquio professionale, i candidati dimostrano di saper rispondere alle domande degli esperti in merito alla proposta che hanno preparato e alla presentazione della stessa, oltre a spiegare e giustificare le loro riflessioni.

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione GQ definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame.

5.2 Requisiti per l'esame

- 5.21 La commissione GQ emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).
- 5.22 La commissione GQ decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame finale viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3.

6.2 Valutazione

- 6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.
- 6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.
- 6.23 La nota complessiva dell'esame finale è data dalla media delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio dell'attestato professionale

- 6.41 L'esame finale è superato se:
- a) la nota complessiva è di almeno 4.0;
 - b) non più di una parte dell'esame è inferiore a 4.0;
 - c) nessuna parte dell'esame è inferiore a 3.0.
- 6.42 L'esame finale non è superato se il candidato:
- a) non si ritira entro il termine previsto;
 - b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
 - c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
 - d) deve essere escluso dall'esame.
- 6.43 La commissione GQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame finale per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.

- 6.44 La commissione GQ rilascia a ogni candidato un certificato d'esame finale dal quale risultano almeno:
- a) la conferma del possesso dei certificati di fine modulo richiesti o delle dichiarazioni di equivalenza;
 - b) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame finale;
 - c) il superamento o il mancato superamento dell'esame finale;
 - d) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

- 6.51 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.
- 6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.
- 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale.

7. ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione GQ e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione GQ.
- 7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:
- **Consulente in rivestimenti di pavimenti con attestato professionale federale**
 - **Bodenbelagsberaterin / Bodenbelagsberater mit eidgenössischem Fachausweis**
 - **Conseillère en revêtements de sols / Conseiller en revêtements de sols avec brevet fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Floor Covering Advisor, Federal Diploma of Higher Education**
- 7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.
- ### **7.2 Revoca dell'attestato professionale**
- 7.21 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.
- 7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

- 7.31 Contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.
- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1 L'organo responsabile fissa su richiesta della commissione GQ le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione GQ e i periti.
- 8.2 L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.3 Al termine dell'esame la commissione GQ invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive², un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 9 luglio 2014 concernente l'esame di professione di consulente in rivestimenti di pavimenti è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

I ripetenti in base al regolamento previgente del 9 luglio 2014 possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro il 31 dicembre 2025.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento d'esame entra in vigore previa l'approvazione della SEFRI.

² « Directives du SEFRI concernant l'octroi de subventions fédérales pour l'organisation d'examens professionnels fédéraux et d'examens professionnels fédéraux supérieurs selon les art. 56 LFP et 65 OFPr » (in francese e tedesco)

10. EMANAZIONE

Oberentfelden, 12.9.2023

PavimentiSvizzeri



René Bossert
Presidente



Daniel Heusser
Direttore

Heimberg, 12.9.2023

ISP



Bruno Durrer
Presidente



Mark Teutsch
Direttore

Il presente regolamento d'esame è approvato.

Berna, 28/05/2023

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Direttore supplente
Capodivisione Formazione professionale e continua